Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 novembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 279-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (BILANCI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 279 DEL 27 NOVEMBRE 1985:

Legge 19 novembre 1985, n. **678.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1984.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 279 DEL 27 NOVEMBRE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 76: **Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10% - 1977/1987 1ª emissione; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % - 1978/1988 1ª emissione, effettuate il 20 novembre 1985.

(7139)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1985, n. **675.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

medicina psicosomatica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1985
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1985, n. **676.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « fisiopatologia dell'emostasi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1985
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1985, n. 677.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il penultimo comma dell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 68 - penultimo comma:

« E' inoltre obbligatoria la frequenza per un biennio in un laboratorio e per un anno in un altro laboratorio per la preparazione rispettivamente della dissertazione di laurea e di una sottotesi. La dissertazione di laurea e la sottotesi debbono essere svolte in aree culturali diverse (biologica; scienze della terra; matematico-fisico-chimica; didattica) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1985
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1985.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 celebrative del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 27 maggio 1985, n. 236, che concede un contributo di L. 3.000.000.000 al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino-Aurisina, mediante emissione di una moneta celebrativa dei Collegi del Mondo Unito;

Ritenuta la necessità di emettere una moneta d'argento da L. 500 celebrativa del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, in attuazione della citata legge n. 236;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale	Tolleranza in più o meno
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto:

al centro lo stemma della regione Friuli-Venezia Giulia contornato dalla loggia del Lionello di Udine, dal palazzo comunale di Pordenone, dalla basilica di San Giusto a Trieste e dal castello di Gorizia;

in giro la scritta « Repubblica Italiana »;

in basso il nome dell'autore «Driutti» ed una stella.

Nel rovescio :

al centro l'emblema del Collegio del Mondo Unito sormontato dal castello di Duino;

in giro la scritta « Collegio del Mondo Unito dello Adriatico-Duino »;

in basso « 1985 », due onde stilizzate, « L. 500 » ed il marchio di Zecca « R ».

Sul bordo:

scritta in rilievo « Pacis Discere Mores ».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1985

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1985
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 342

Dritto

Rovescio

(7140)

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Testo del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 226 del 25 settembre 1985), **coordinato con la legge di conversione 21 novembre 1985, n. 662** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 276 del 23 novembre 1985), **recante « Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Per far fronte alle necessità di ripristino nel comune di Tesero colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985, è assegnato, nell'anno 1985, alla provincia autonoma di Trento un contributo speciale di lire 30 miliardi per provvedere, anche a mezzo di delega al comune di Tesero, a tutti gli interventi di propria competenza.

Art. 2.

1. Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto della catastrofe del 19 luglio 1985 verificatasi in località Stava nel comune di Tesero senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso un anno dalla predetta data.

2. Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta sia corredata da una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, il giudice istruttore, assunte le opportune informazioni, può omettere gli adempimenti istruttori di cui all'articolo 728 del codice di procedura civile.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

4. Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta, è sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dai provvedimenti provinciali, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità di cui al precedente comma 2.

5. Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice che ha trattato la domanda stessa ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorità amministrativa, la quale dispone la restituzione della somma ricevuta in base ai benefici eventualmente ottenuti.

6. Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni previste negli articoli 727 e 729 del codice di procedura civile, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. A tal fine, il presidente del tribunale, su istanza della parte che intende proporre domanda per la dichiarazione di morte presunta e in deroga a quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, designa con proprio decreto il difensore.

Art. 3.

1. E' riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza della catastrofe verficatasi il 19 luglio 1985 in località Stava nel comune di Tesero o che abbiano subìto per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza della calamità di cui al comma 1 del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento di cui al comma 1 da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente, a far tempo dal 1986, dalla provincia autonoma di Trento, la quale vi provvederà con i fondi di cui all'articolo 1 del presente decreto nonché con le entrate derivanti dalla devoluzione di tributi erariali ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

6. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 4.

Le successioni dei soggetti deceduti per effetto della catastrofe verificatasi il 19 luglio 1985 in località Stava nel comune di Tesero sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalità da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi, se il dante causa è deceduto per la stessa catastrofe.

Art. 4-*bis*.

1. *Alle imprese distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso del* 19 *luglio* 1985 *non si applicano, per l'anno* 1985, *le disposizioni della legge* 23 *marzo* 1977, *n.* 97, *e successive modificazioni; dell'articolo* 2, *secondo comma, del decreto-legge* 23 *dicembre* 1977, *numero* 936, *convertito, con modificazioni, nella legge* 23 *febbraio* 1978, *n.* 38, *e successive modificazioni; nonché dell'articolo* 5 *del decreto-legge* 22 *dicembre* 1981, *n.* 787, *convertito, con modificazioni, nella legge* 26 *febbraio* 1982, *n.* 52.

2. *I soggetti di cui al comma* 1 *del presente articolo, tenuti successivamente alla data del* 19 *luglio* 1985 *agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo* 27 *del decreto del Presidente della Repubblica* 26 *ottobre* 1972, *n.* 633, *e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi. I soggetti medesimi devono comunque comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno* 1985 *le eventuali operazioni effettuate dal* 19 *luglio* 1985, *in relazione alle quali gli adempimenti previsti agli articoli* 21, 23, 24, 25 *e* 26 *del richiamato decreto del Presidente della Repubblica* 26 *ottobre* 1972, *n.* 633, *sono prorogati al* 31 *dicembre* 1985.

3. *Gli edifici ricostruiti ai sensi e con le provvidenze del presente decreto-legge godranno degli stessi benefici fiscali dei quali usufruivano quelli distrutti a causa della catastrofe del* 19 *luglio* 1985.

4. *I termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico delle imprese distrutte o gravemente danneggiate dall'evento del* 19 *luglio* 1985, *per i periodi di paga in scadenza dal* 1° *luglio* 1985 *al* 31 *dicembre* 1985, *sono prorogati di sei mesi.*

5. *Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutte dall'evento del* 19 *luglio* 1985 *nel comune di Tesero sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo* 6 *della legge* 19 *aprile* 1982, *n.* 165, *e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica* 26 *ottobre* 1972, *n.* 648. *E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.*

6. *Per conseguire le agevolazioni tributarie e contributive previste dal presente decreto-legge deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo. Dette agevolazioni non comportano per i beneficiari né il pagamento di interessi né altri oneri.*

Art. 5.

Il termine di novanta giorni di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, relativi all'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, è ridotto a trenta giorni e quello di quindici giorni, di cui all'articolo 7 della stessa legge, è aumentato a sessanta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di depositi al portatore, o considerati tali, dimorassero o risiedessero, alla data del 19 luglio 1985, *nella località di Stava ed in via Molini nel comune di Tesero.*

Art. 6.

1. I contributi e le provvidenze previsti dai precedenti articoli sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

2. Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato e la provincia autonoma di Trento sono surrogati ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili, salvo l'obbligo della provincia autonoma di Trento di restituire allo Stato le somme eventualmente recuperate.

3. Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

Art. 7.

Per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dal Ministero dell'interno per l'impiego di mezzi e personale dei vigili del fuoco, in occasione della catastrofe di Tesero e di altre calamità, è autorizzata, a carico del Fondo per la protezione civile, la spesa di lire 3.700 milioni, da accreditare al Ministero dell'interno con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

Art. 8.

1. I fenomeni franosi di cui al presente articolo ed i relativi interventi sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

2. *I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvedono, ciascuno per la parte di competenza, all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dai seguenti movimenti franosi:*

1) frana di Spriana, nel comune di Sondrio;

2) frana del costone roccioso ex cava Rovelli in località Chiuso, nel comune di Lecco;

3) frana in località Sottofrua, nel comune di Formazza (Novara);

3-bis) *frana in località Presura in comune di Impruneta (Firenze).*

3. Il piano concernente gli interventi relativi alla frana di Spriana comprende anche l'eventuale utilizzazione idroelettrica delle opere da realizzare per la salvaguardia della città di Sondrio.

4. Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono, di norma, eseguiti dallo Stato e possono essere affidati in concesione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate, anche col sistema della trattativa privata.

Art. 9.

1. E' istituito, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, un comitato di sovraintendenza con il compito di predisporre ed approvare il piano generale degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia della città di Sondrio, nonché per l'eventuale utilizzazione idroelettrica delle opere medesime.

2. Il comitato, di cui al precedente comma, è così composto:

a) dal provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia, che lo presiede;

b) dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche o un suo delegato;

c) dall'ingegnere capo designato dal Ministero dei lavori pubblici per la provincia di Sondrio;

d) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministro per il coordinamento della protezione civile e del Ministro per l'ecologia;

e) da due rappresentati della regione Lombardia;

f) da due rappresentati del comune di Sondrio.

3. Alle sedute del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale delle opere pubbliche per la Lombardia partecipano con voto deliberativo due rappresentanti della regione Lombardia, due rappresentanti designati dal comune di Sondrio, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile, un rappresentante del Ministro per l'ecologia.

Art. 10.

1. *Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo* 8, *ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, è autorizzata per gli anni finanziari dal* 1985 *al* 1989 *la complessiva spesa di lire* 56 *miliardi da ripartire, in ragione di lire* 40 *miliardi,* 2 *miliardi,* 10 *miliardi e* 4 *miliardi, rispettivamente per le finalità di cui ai punti* 1), 2), 3) *e* 3-bis) *del comma* 2 *del precedente articolo* 8. *La predetta somma di lire* 56 *miliardi è iscritta, quanto a lire* 51 *miliardi, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e, quanto a lire* 5 *miliardi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

2. *La quota relativa a ciascuno degli anni dal* 1985 *al* 1987 *viene determinata in lire* 15 *miliardi, di cui lire* 13.800 *milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e lire* 1.200 *milioni da iscrivere in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La quota relativa all'anno* 1988 *è determinata in lire* 6 *miliardi, da iscrivere quanto a lire* 5.300 *milioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire* 700 *milioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

Art. 10-*bis.*

1. *Al fine di provvedere con urgenza alla ricognizione su tutto il territorio nazionale degli invasi e dighe di ritenuta, in esercizio o in corso di esecuzione, comun-*

que destinati all'accumulo delle acque, a completamento di quelli già classificati ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad effettuare il rilevamento, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati mediante affidamento in concessione a ditte specializzate con il sistema della trattativa privata.

2. *La relativa spesa valutabile in 4.500 milioni di lire è a carico del fondo per la protezione civile e sarà accreditata al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.*

Art. 11.

1. *All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del suolo »; quanto a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e a lire 6 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento « Difesa del suolo ».*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base di un piano di riparto da redigersi dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

Art. 12.

Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE

Note all'art. 2, comma 6:

— Gli articoli 727 e 729 c.p.c. concernono la pubblicazione, rispettivamente, della domanda per dichiarazione di morte presunta e della sentenza che dichiara la morte presunta.

— Gli articoli 18 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, concernono la procedura di ammissione al gratuito patrocinio.

Nota all'art. 3, comma 2:

Il D.P.R. n. 1124/1965, di approvazione del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplina, al titolo I, l'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria.

Nota all'art. 3, comma 5:

Il testo del primo periodo dell'art. 78 del D.P.R. n. 670/1972, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, è il seguente:

« Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti ».

Nota all'art. 4:

La legge n. 952/1977 reca modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro.

Note all'art. 4-bis, comma 1:

— La legge n. 97/1977 reca disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi.

— Il testo dell'art. 2, secondo comma, del D.L. n. 936/1977, recante misure fiscali urgenti, è il seguente:

« Le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata con legge 17 ottobre 1977, n. 749, si applicano all'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1978. L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente sia di ammontare non superiore a lire quarantamila ».

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 787/1981, recante disposizioni fiscali urgenti, è il seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono tenuti ad effettuare, entro il termine per il versamento di acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore, dell'addizionale. Il versamento provvisorio è commisurato all'importo dovuto per l'anno 1982 o per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. Gli stessi soggetti sono tenuti ad effettuare il versamento a saldo dell'addizionale, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1982, o entro quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare. Il versamento a saldo è commisurato, con i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo, a ciascuna delle imposte risultanti dalla dichiarazione stessa.

Le attestazioni comprovanti i versamenti devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi indicata nel comma precedente ».

Nota all'art. 4-bis, comma 2:

Gli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, concernono:

art. 21: fatturazione delle operazioni;
art. 23: registrazione delle fatture;
art. 24: registrazione dei corrispettivi;
art. 25: registrazione degli acquisti;
art. 26: variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

Nota all'art. 4-bis, comma 5:

La tabella *A* allegata al D.P.R. n. 648/1972, recante il riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali, elenca i « tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze ».

Nota all'art. 5:

Il testo degli articoli 7, 10 e 11 della legge n. 948/1951, recante disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari, è il seguente:

« Art. 7. — Il denunziante deve inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale od al pretore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, in ragione della corrispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare il possesso nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, distrutto o sottratto.

Copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa a cura del ricorrente all'istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'istituto, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera deve comunicare in via riservata al presidente del tribunale od al pretore copia semplice dell'intero conto relativo al libretto al quale si ritiene possa riferirsi il ricorso »

« Art. 10. — Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all'istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile; il decreto stesso od un estratto deve restare affisso per la durata di novanta giorni a cura dell'istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto ».

« Art. 11. — Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l'istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purché sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione ».

Nota all'art. 7:

Il testo del comma 2 dell'art. 8 del D.L. n. 159/1984, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è il seguente:

« 2. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, affluiscono alla entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro ».

Nota all'art. 10-bis, *comma* 1:

Il D.P.R. n. 1363/1959 reca l'approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

(7118)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 novembre 1985.

Proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: « Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno ».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982 recante « Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983;

Visto l'errata-corrige al suddetto decreto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1983 concernente alcune modificazioni al citato decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il proprio decreto 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini della applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 407, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288;

Visto il proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1985 concernente l'elevazione del termine previsto dal punto 4 dell'art. 2 del precitato decreto del Ministero dell'interno 8 marzo 1985;

Rilevato che, in applicazione della normativa sul « nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi » richiamata con gli atti legislativi precitati, gli adempimenti procedurali, a carico dei titolari delle attività stesse, possono aver termine, in relazione alla data di presentazione delle istanze, oltre la data del 31 dicembre 1985;

Considerato inoltre che l'attuale produzione degli estintori portatili di incendio non è tale da soddisfare, con i soli tipi approvati secondo le specificazioni del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, le esigenze del mercato;

Ritenuto che le cennate condizioni di mercato non siano superabili nel termine indicato al punto 11.1 dell'allegato *B* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982;

Sentito in proposito il parere del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Decreta:

Art. 1.

Al punto 6.3. dell'allegato *B* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, citato in premessa, è aggiunto il punto 6.3.1. seguente:

« 6.3.1. Per l'iscrizione nell'elenco cronologico definitivo delle istanze di cui al precedente punto 6.3. si adotta la seguente procedura:

l'interessato, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del centro studi ed esperienze, provvederà all'invio della campionatura e agli adempimenti amministrativi per l'esecuzione delle prove; decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica verrà archiviata per decorrenza termini.

Il centro studi ed esperienze, ricevuto quanto richiesto, iscriverà la pratica entro i successivi quindici giorni nello specifico elenco cronologico definitivo ».

Art. 2.

Le norme transitorie di cui ai punti 11.1. e 11.2. dello allegato *B* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, citato in premessa, sono sostituite dalle seguenti:

« 11.1. A decorrere dal 19 gennaio 1987 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato secondo le specificazioni di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1982.

11.2. Decorsi sedici anni dalla data di emanazione del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati solo estintori i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato secondo il provvedimento stesso.

Decorso tale termine, i suddetti esemplari dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente ».

Art. 3.

Il titolare della obbligatoria approvazione del tipo rilasciata dal Ministero dell'interno, in data anteriore a quella di emanazione del decreto ministeriale di cui al precedente articolo, relativamente ad un estintore d'incendio portatile, producibile e commercializzabile ai sensi del presente decreto non oltre la data del 19 gennaio 1987, è responsabile, nella fase di produzione, in ordine alla sussistenza dei requisiti di efficacia estinguenti e di sicurezza dell'estintore stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

(7062)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 ottobre 1985.

Rideterminazione dei tassi minimi di interesse per le operazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978 con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi di intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito alla esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, concernente la determinazione delle modalità di rimborso agli istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1980, contenente modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, concernente la determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, contenente integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, contenente modificazioni al decreto ministeriale del 23 dicembre 1977 per le operazioni di credito all'esportazione all'interno della Comunità economica europea;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione finanziate con provvista effettuata all'estero, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le condizioni e le modalità per la concessione dell'intervento agevolativo a carico del fondo, di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1981, con il quale sono state apportate modifiche ai decreti ministeriali del 3 marzo 1981 e del 5 giugno 1981 sopra richiamati, riguardanti le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti di cui all'art. 15/*g* della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982, contenente modificazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, concernente la determinazione delle condizioni e modalità di intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura su operazioni di credito all'esportazione a pagamento differito, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'art. 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1982, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1982, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982, contenente integrazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 29 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1982, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1983, concernente la modificazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 riguardante le condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1985 concernente il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato all'esportazione per il semestre luglio-dicembre 1985;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1985 modificativo degli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1985 concernente il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato all'esportazione per il bimestre settembre-ottobre 1985;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio della CEE del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta l'esigenza di rivedere la misura dei tassi di interesse previsti nell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale 9 agosto 1985 per adeguarli alle mutate condizioni di mercato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la misura dei tassi minimi di interesse di cui all'art. 2, comma primo, del decreto ministeriale 9 agosto 1985 è così modificata:

12,90% annuo per le operazioni di durata fino a cinque anni;

13,25% annuo per le operazioni di durata superiore a cinque anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1985
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 242

(7141)

DECRETO 13 novembre 1985.

Ampliamento della competenza territoriale della sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, nel settore del credito fondiario, all'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 e in particolare l'art. 1 che prevede, tra l'altro, che la competenza territoriale di tutti gli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio può essere modificata soltanto con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la domanda con cui l'Istituto bancario San Paolo di Torino - sezione di credito fondiario, ha chiesto l'ampliamento della propria zona di competenza territoriale, nel settore del credito fondiario, all'intero territorio nazionale;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

La competenza territoriale della sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino è estesa, nel settore del credito fondiario, all'intero territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

(7142)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 novembre 1985.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Norimberga Maeci vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 4 febbraio 1985, 26 giugno 1985 e 16 luglio 1985 della società per azioni Norimberga Maeci, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di condizioni speciali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare ad una tariffa di tipo mista già approvata;

Vista la nota in data 23 settembre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza e le condizioni speciali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad una tariffa di tipo mista già approvata, presentate dalla società per azioni Norimberga Maeci, con sede in Milano:

tar 21/RCB assicurazione mista a premio annuo costante, con liquidazione di un capitale aggiuntivo (Bonus finale) in caso di morte o di vita alla scadenza e con rivalutazione della prestazione garantita;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, della tariffa 21/RCB;

condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa 21/R - mista con rivalutazione del capitale e del premio annuo, sostitutive delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 11 novembre 1982;

Art. 2.

La S.p.a. Norimberga Maeci vita è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 5 novembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(7099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione cosmetici operanti nel comune di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Werner Steffen, con sede in Arona e stabilimento in Portomaggiore (Ferrara), è prolungata fino al 7 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 17 luglio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 3 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 ottobre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB.MEI di Asti è prolungata fino al 24 novembre 1984.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno-mobili operanti nel comune di Campo Tures (Bolzano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore trasporti operanti nella provincia di Sassari, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione cosmetici operanti nel comune di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 17 luglio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 3 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 ottobre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB.MEI di Asti è prolungata fino al 21 febbraio 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno-mobili operanti nel comune di Campo Tures (Bolzano) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione cosmetici operanti nel comune di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 17 luglio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 3 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 ottobre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB.MEI di Asti è prolungata fino al 25 maggio 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno-mobili operanti nel comune di Campo Tures (Bolzano) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 17 luglio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 3 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno-mobili operanti nel comune di Campo Tures (Bolzano) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 3 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania) è prolungata per un ulteriore trimestre.

(7067)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Vigo di Cadore, Monzambano e Roma

Con decreto interministeriale 8 novembre 1985, n. 249, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del terreno demaniale di Col delle Rive sito in comune di Vigo di Cadore (Belluno) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 8, mappale 564 della superficie complessiva di mq 3.440.

Con decreto interministeriale 11 novembre 1985, n. 252, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato « Ex cantiere genio militare di Monzambano », riportato nel catasto del comune censuario di Monzambano (Mantova) al foglio n. 9, mappali 125, 171, 172, 173, 174 e 175 per una superficie di mq 32.740, nonché nel catasto del comune censuario di Valeggio sul Mincio (Verona), sezione *B*, foglio VII, mappali 142 e 78 per una superficie di mq 19.413.

Con decreto interministeriale 11 novembre 1985, n. 253, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex strada militare del Forte Bravetta riportata nel catasto del comune di Roma ai fogli di mappa numeri 442, 443, 518, 519, 520 (allegati al foglio 443) e foglio n. 444.

(7102)

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Penna S. Giovanni.

Con decreto interministeriale 9 novembre 1985, n. 250, è stato rettificato il decreto n. 165-*quater* del 3 agosto 1983 con il quale veniva disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno nazionale di Penna S. Giovanni (Macerata) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 14, particelle 131 e 123. Tale rettifica si è resa necessaria in quanto è stato accertato che la superficie dell'immobile di cui trattasi non è di mq 525 bensì di mq 2310.

(7103)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Mascali, Codigoro, Novafeltria, Villafranca Padovana, Vezzano Ligure e Vercelli.

Con decreto 19 settembre 1985, n. 1192, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno ex alveo del torrente Cutula; segnato nel catasto del comune di Mascali (Catania) al foglio n. 42, mappali 269 e 271 di complessivi mq 1430 ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 12 aprile 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 19 settembre 1985, n. 1278, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex canale Galvano, segnato nel catasto del comune di Codigoro (Ferrara) al foglio n. 79, mappali 7 e 19 di complessivi mq 4524, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 12 giugno 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ferrara, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 19 settembre 1985, n. 1391, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno in sponda sinistra del fiume Marecchia, segnato nel catasto del comune di Novafeltria (Pesaro) al foglio n. 35, mappali 204 e 226 ed al foglio n. 33; mappali 154, 207 e 206, di complessivi Ha 7.31.40 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 16 giugno 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 settembre 1985, n. 1284, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Villafranca Padovana al foglio n. 7, mappali 159 e 160 di complessivi mq 470, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 4 gennaio 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1985, n. 1389, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Magra, segnato nel catasto del comune di Vezzano Ligure (La Spezia) al foglio n. 10 mappale 139 di mq 870 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 febbraio 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1985, n. 1514, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Vercelli al foglio n. 21, mappale 145, di mq. 540 ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 dicembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vercelli, che fa parte integrante del citato decreto.

(7100)

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Fiumefreddo Bruzio.

Con decreto 21 settembre 1985, n. 1513, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato rettificato il decreto interministeriale 10 luglio 1975, n. 787/a, come segue: « E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in sinistra del torrente Tarifi, segnato nel catasto del comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) al foglio n. 47, particella 196½ (mq 18); al foglio n. 48, particella 267½ (mq 38); 679½ (mq 41); 269½ (mq 106); 270½ (mq 242); 576½ (mq 360) di complessivi mq 805, ed indicato nell'estratto di mappa 30 agosto 1983 rilasciato in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza, con allegata dimostrazione di frazionamento dello stesso ufficio tecnico erariale che fanno parte integrante del citato decreto ».

(7101)

MINISTERO DEL TESORO

Rettifica di intestazione di certificato nominativo di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stata disposta, ai sensi dell'art. 167 del regolamento generale del debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, la rettifica del certificato nominativo del B.T.P. 13,50% di scadenza 1° ottobre 1986, n. 2035, di nominali L. 500.000 nel senso che lo stesso deve intendersi intestato a: Marano Lucio, nato il 30 marzo 1947 a Napoli, interdetto sotto la tutela della madre Latini Marano ved. Ines, nata a Napoli il 2 febbraio 1980, ivi domiciliata (anziché a Marano Lucio nato il 30 marzo 1947 a Napoli ed ivi domiciliato).

(7066)

MINISTERO DEL TESORO

N. 226

Corso dei cambi del 20 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1755,25	1755,25	1755,25	1755,25	1755,225	1755,25	1755,20	1755,25	1755,25	1755,25
Marco germanico	675,40	675,40	675,60	675,40	675,50	675,40	675,40	675,40	675,40	675,40
Franco francese	221,57	221,57	221,90	221,57	221,50	221,63	221,70	221,57	221,57	221,56
Fiorino olandese	600,32	600,32	600,85	600,32	600,25	600,36	600,40	600,32	600,32	600,32
Franco belga	33,444	33,444	33,43	33,444	33,50	33,44	33,44	33,444	33,444	33,45
Lira sterlina	2521 —	2521 —	2527 —	2521 —	2521 —	2520,85	2520,70	2521 —	2521 —	2521 —
Lira irlandese	2089,50	2089,50	2091 —	2089,50	2089 —	2089,25	2089 —	2089,50	2089,50	—
Corona danese	186,93	186,93	187 —	186,93	187 —	186,93	186,93	186,93	186,93	186,92
Dracma	11,475	11,475	11,49	11,475	—	—	11,47	11,475	11,475	—
E.C.U.	1491,25	1491,25	1492 —	1491,25	1491,37	1491,37	1491,50	1491,25	1491,25	1491,25
Dollaro canadese	1274,20	1274,20	1276 —	1274,20	1274 —	1274,26	1274,32	1274,20	1274,20	1274,20
Yen giapponese	8,645	8,645	8,66	8,645	8,645	8,64	8,646	8,645	8,645	8,65
Franco svizzero	824,60	824,60	825 —	824,60	824,50	824,47	824,35	824,60	824,60	824,60
Scellino austriaco	96,054	96,054	96,15	96,054	96 —	96,06	96,08	96,054	96,054	96,05
Corona norvegese	224,65	224,65	224,60	224,65	224,50	224,65	224,65	224,65	224,65	224,65
Corona svedese	224,69	224,69	224,90	224,69	224,50	224,65	224,61	224,69	224,69	224,69
FIM	314,45	314,45	314,80	314,45	314,50	314,42	314,40	314,45	314,45	—
Escudo portoghese	10,79	10,79	10,80	10,79	10,80	10,68	10,78	10,79	10,79	10,69
Peseta spagnola	10,969	10,969	11 —	10,969	11 —	10,97	10,975	10,969	10,969	10,96
Dollaro australiano	1193,75	1193,75	1198 —	1193,75	1194 —	1194,12	1194,50	1193,75	1193,75	1193,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1755,225
Marco germanico	675,400
Franco francese	221,635
Fiorino olandese	600,360
Franco belga	33,442
Lira sterlina	2520,850
Lira irlandese	2089,250
Corona danese	186,930
Dracma	11,472
E.C.U.	1491,370
Dollaro canadese	1274,260
Yen giapponese	8,645
Franco svizzero	824,475
Scellino austriaco	96,067
Corona norvegese	224,650
Corona svedese	224,650
FIM	312,425
Escudo portoghese	10,785
Peseta spagnola	10,972
Dollaro australiano	1194,125

Media dei titoli del 20 novembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,825
» 6 % » » 1972-87	92,750
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,750
» 10 % » » 1977-92	93 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,925
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,450
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	83,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,350
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	99,950
» » » » 1- 3-1982/86	100,725
» » » » 1- 5-1982/86	100,925
» » » » 1- 6-1982/86	100,750
» » » » 1- 7-1982/86	100,700
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1982/86	100,700
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,625
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,800
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1-11-1982/86	101,375
» » » » 1-12-1982/86	101,400
» » » » 1- 1-1983/87	101,425
» » » » 1- 2-1983/87	101,400
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,775
» » » » 1- 6-1983/87	101,650
» » » » 1-11-1983/87	100,825
» » » » 1-12-1983/87	100,625
» » » » 1- 1-1984/88	100,250
» » » » 1- 2-1984/88	100,550

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/88	100,050
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100,150
» » » » 1- 7-1983/88	102,350
» » » » 1- 8-1983/88	102,200
» » » » 1- 9-1983/88	102,150
» » » » 1-10-1983/88	102,200
» » » » 1-11-1983/90	103,875
» » » » 1-12-1983/90	103,850
» » » » 1- 1-1984/91	103,950
» » » » 1- 2-1984/91	104 —
» » » » 1- 3-1984/91	102 —
» » » » 1- 4-1984/91	102,100
» » » » 1- 5-1984/91	102,100
» » » » 1- 6-1984/91	102,050
» » » » 1- 7-1984/91	101,075
» » » » 1- 8-1984/91	101,050
» » » » 1- 9-1984/91	101,075
» » » » 1-10-1984/91	101 —
» » » » 1-11-1984/91	101,150
» » » » 1-12-1984/91	100,075
» » » » 1- 1-1992	99,700
» » » » 1- 2-1992	97,775
» » » » 1- 2-1995	98,800
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,950
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,400
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99,900
» » » 12 % 1- 2-1988	97,950
» » » 12 % 1- 3-1988	97,875
» » » 12,25 % 1- 5-1988	97,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,275
» » » » 1983/90 11,50%	108,750
» » » » 1984/91 11,25%	106,775
» » » » 1984/92 10,50%	104,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 227

Corso dei cambi del 21 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1750,750	1750,750	—	1750,750	1750,625	1746,25	1750,500	1750,750	1750,750	1750,75
Marco germanico	675,750	675,750	—	675,750	675,65	675,30	675,750	675,750	675,750	675,75
Franco francese	221,750	221,750	—	221,750	221,75	221,60	221,740	221,750	221,750	221,75
Fiorino olandese	600,610	600,610	—	600,610	600,50	600,35	600,600	600,610	600,610	600,60
Franco belga	33,452	33,452	—	33,452	33,50	33,45	33,452	33,452	33,452	33,46
Lira sterlina	2526,500	2526,500	—	2526,500	2527 —	2523 —	2528,500	2526,500	2526,500	2526,50
Lira irlandese	2091,800	2091,800	—	2091,800	2091 —	2088,25	2091,400	2091,800	2091,800	—
Corona danese	187,120	187,120	—	187,120	187 —	186,90	187,130	187,120	187,120	187,12
Dracma	11,480	11,480	—	11,480	—	—	11,482	11,480	11,480	—
E.C.U.	1493,600	1493,600	—	1493,600	1493,55	1491,50	1493,500	1493,600	1493,600	1493,60
Dollaro canadese	1270,800	1270,800	—	1270,800	1271 —	1274,25	1270,750	1270,800	1270,800	1270,80
Yen giapponese	8,682	8,682	—	8,682	8,682	8,75	8,682	8,682	8,682	8,68
Franco svizzero	825,590	825,590	—	825,590	825,50	824,48	825,360	825,590	825,590	825,58
Scellino austriaco	96,163	96,163	—	96,163	96 —	96,05	96,149	96,163	96,163	96,17
Corona norvegese	224,940	224,940	—	224,940	225 —	224,60	225,040	224,940	224,940	224,94
Corona svedese	224,710	224,710	—	224,710	224,75	224,75	224,810	224,710	224,710	224,70
FIM	314,960	314,960	—	314,960	315 —	314,41	315,010	314,960	314,960	—
Escudo portoghese	10,790	10,790	—	10,790	10,65	10,78	10,802	10,790	10,790	10,79
Peseta spagnola	10,990	10,990	—	10,990	11 —	10,95	10,991	10,990	10,990	10,99
Dollaro australiano	1195,500	1195,500	—	1195,500	1196 —	1194,15	1196,500	1195,500	1195,500	1195,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1750,625
Marco germanico	675,750
Franco francese	221,745
Fiorino olandese	600,605
Franco belga	33,452
Lira sterlina	2527,500
Lira irlandese	2091,600
Corona danese	187,125
Dracma	11,481
E.C.U.	1493,550
Dollaro canadese	1270,775
Yen giapponese	8,682
Franco svizzero	825,475
Scellino austriaco	96,156
Corona norvegese	224,990
Corona svedese	224,760
FIM	314,985
Escudo portoghese	10,796
Peseta spagnola	10,990
Dollaro australiano	1196 —

Media dei titoli del 21 novembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,325
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,875
» 6 % » » 1972-87 . . .	93 —
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91 . . .	92,750
» 10 % » » 1977-92 . . .	93 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	97,475
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	90,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	99,950
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	85,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	100,700
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	99,875
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,625
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,875
» » » » 1- 6-1982/86	100,750
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,700
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,925
» » » » 1- 8-1982/86	100,600
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	100,800
» » » » 1-10-1983/86 .	100,100
» » » » 1-11-1982/86	101,350
» » » » 1-12-1982/86	101,325
» » » » 1- 1-1983/87	101,400
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,400
» » » » 1- 4-1983/87	101,275
» » » » 1- 5-1983/87	101,700
» » » » 1- 6-1983/87	101,675
» » » » 1-11-1983/87	100,800
» » » » 1-12-1983/87 .	100,600
» » » » 1- 1-1984/88 . .	100,250
» » » » 1- 2-1984/88 . .	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/88 . .	100,175
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,125
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,175
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,150
» » » » 1- 7-1983/88 .	102,275
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,150
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,100
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,225
» » » » 1-11-1983/90 . .	103,900
» » » » 1-12-1983/90 . .	103,950
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103,900
» » » » 1- 2-1984/91 . .	103,900
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,100
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,075
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,025
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,025
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,075
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,025
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,025
» » » » 1-10-1984/91 . .	101,075
» » » » 1-11-1984/91 . .	101,125
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,100
» » » » 1- 1-1992 . .	99,700
» » » » 1- 2-1992 . . .	97,650
» » » » 1- 2-1995 . . .	98,850
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,950
» » » 14 % 1- 4-1986	99,975
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,075
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,450
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99 —
» » » 12 % 1- 2-1988	97,950
» » » 12 % 1- 3-1988	98,100
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,075
» » » » 1983/90 11,50%	109,100
» » » » 1984/91 11,25%	106,800
» » » » 1984/92 10,50%	105,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 228

Corso dei cambi del 22 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1745,300	1745,300	1745,25	1745,300	1745,70	1745,70	1746,100	1745,300	1745,300	1745,30
Marco germanico . . .	675,050	675,050	675,50	675,050	675 —	675,15	675,250	675,050	675,050	675,05
Franco francese .	221,390	221,390	221,58	221,390	221,50	221,40	221,500	221,390	221,390	221,40
Fiorino olandese	599,800	599,800	600 —	599,800	597,75	599,75	599,770	599,800	599,800	599,80
Franco belga	33,387	33,387	33,40	33,387	33,35	33,38	33,389	33,387	33,387	33,38
Lira sterlina	2522,200	2522,200	2526,25	2522,200	2522 —	2521,95	2521,700	2522,200	2522,200	2522,20
Lira irlandese	2089,500	2089,500	2090 —	2089,500	2089 —	2088,50	2087,500	2089,500	2089,500	—
Corona danese	186,900	186,900	186,90	186,900	187 —	186,90	186,880	186,900	186,900	186,90
Dracma	11,461	11,461	11,46	11,461	—	—	11,460	11,461	11,461	—
E.C.U.	1491,300	1491,300	1490,90	1491,300	1491,60	1491,60	1491,900	1491,300	1491,300	1491,30
Dollaro canadese . . .	1267,500	1267,500	1269 —	1267,500	1267,25	1267,35	1267,250	1267,500	1267,500	1267,50
Yen giapponese	8,653	8,653	8,666	8,653	8,65	8,65	8,653	8,653	8,653	8,65
Franco svizzero	824,170	824,170	825 —	824,170	824 —	824,13	824,100	824,170	824,170	824,18
Scellino austriaco	96,050	96,050	96,10	96,050	96 —	96,04	96,040	96,050	96,050	96,05
Corona norvegese . . .	225,130	225,130	225,25	225,130	225 —	225,13	225,140	225,130	225,130	225,14
Corona svedese	224,460	224,460	224,40	224,460	224,50	224,45	224,490	224,460	224,460	224,45
FIM	314,100	314,100	314,50	314,100	314 —	314,22	314,350	314,100	314,100	—
Escudo portoghese . . .	10,760	10,760	10,75	10,760	10,75	10,75	10,750	10,760	10,760	10,76
Peseta spagnola	10,975	10,975	10,96	10,975	10,95	10,97	10,973	10,975	10,975	10,98
Dollaro australiano . . .	1195 —	1195 —	1198 —	1195 —	1196 —	1196,75	1198,500	1195 —	1195 —	1195 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1985

Dollaro USA	1745,700
Marco germanico . . .	675,150
Franco francese	221,445
Fiorino olandese . . .	599,785
Franco belga	33,388
Lira sterlina	2521,950
Lira irlandese	2088,500
Corona danese	186,890
Dracma	11,460
E.C.U.	1491,600
Dollaro canadese . . .	1267,375
Yen giapponese	8,653
Franco svizzero	824,135
Scellino austriaco	96,045
Corona norvegese . . .	225,135
Corona svedese	224,475
FIM	314,225
Escudo portoghese . .	10,755
Peseta spagnola	10,974
Dollaro australiano . .	1196,750

Media dei titoli del 22 novembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	99,825
» 6 % » » 1972-87 .	92,950
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91 .	92,750
» 10 % » » 1977-92 . .	93 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	97,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	90,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	99,950
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	85,575
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	99,950
» » » » 1- 3-1982/86	100,550
» » » » 1- 5-1982/86	100,950
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,750
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,700
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1982/86	100,625
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86 . .	100,725
» » » » 1-10-1983/86	100,050
» » » » 1-11-1982/86 .	101,325
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,150
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,350
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,325
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,600
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,625
» » » » 1-11-1983/87 .	100,675
» » » » 1-12-1983/87 . .	100,700
» » » » 1- 1-1984/88 . .	100,300
» » » » 1- 2-1984/88 . .	100,350

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,200
» » » » 1- 5-1984/88	100,100
» » » » 1- 6-1984/88 .	100,250
» » » » 1- 7-1983/88 .	102,250
» » » » 1- 8-1983/88	102,175
» » » » 1- 9-1983/88	102,050
» » » » 1-10-1983/88	102,200
» » » » 1-11-1983/90 . .	103,825
» » » » 1-12-1983/90	103,900
» » » » 1- 1-1984/91	103,825
» » » » 1- 2-1984/91	103,950
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,150
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,050
» » » » 1- 7-1984/91	101,050
» » » » 1- 8-1984/91	101,050
» » » » 1- 9-1984/91	101,050
» » » » 1-10-1984/91	101,050
» » » » 1-11-1984/91	101,150
» » » » 1-12-1984/91	100,075
» » » » 1- 1-1992 . . .	99,700
» » » » 1- 2-1992 .	97,700
» » » » 1- 2-1995 .	98,850
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,950
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,300
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99 —
» » » 12 % 1- 2-1988	97,850
» » » 12 % 1- 3-1988	98,100
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,275
» » » » 1983/90 11,50%	109,500
» » » » 1984/91 11,25%	107,400
» » » » 1984/92 10,50%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca in seguito a rinuncia della registrazione di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1985, n. 7308/R, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali sottoelencate.

Il provvedimento riguarda tutte le preparazioni e confezioni delle specialità medicinali stesse.

Numero d'ordine	DITTA	Specialità medicinale	Numero di registrazione
1	Izo S.p.a., codice fiscale 00291440170, sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282	*Izociclina* u.v.	18873
		Izotiazolo u.v.	18518
2	Crinos S.p.a., codice fiscale 01192270138, sede e domiciilo fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2	*Coronal N*	21295 21295/A
		Detoxepar	19206
		Perneuron	21519 21519/A
3	Bayer di Leverkusen, rappresentata in Italia dalla Bayer Italia S.p.a., codice fiscale 05849130157	*Nico Padutin*	20581
		Nico Padutin forte	20581/1
4	Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, codice fiscale numero 00825190150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin n. 22	*Lenivom*	19473 19473/A 19473/A-1
		Miodar	19121
5	Boehringer Biochemia Robin S.p.a., codice fiscale 04843650153, con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5	*Penvicillin* « 1.000.000 »	14165
6	Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., codice fiscale 02578030153, via G. Lorenzini, 2/4, Milano	*Ibisterolon*	14462/D 14462/D-1
7	Lagap italiana S.r.l., codice fiscale 00943130153, sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16	*Ipopressina*	10209
8	Officine farmacologiche lombarde S.n.c., codice fiscale numero 00777290156, sede e domicilio fiscale in Milano, via De Sanctis, 73	*Eparxina* B_{12}	12977 12977/A 12977/B
9	Laboratori Guidotti S.p.a., codice fiscale 00678100504, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40	*Cronoformin*	21359
10	Polifarma S.p.a., codice fiscale 00403210586, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 38	*Neo-Calcyl*	1950/C
11	UCB - Smith S.p.a., codice fiscale 00471770016, sede e domicilio fiscale in Torino, via Stefano Clemente, 8	*Chimolise*	19891
12	L.F.B. Biosint S.p.a., codice fiscale 00408130938, sede e domicilio fiscale in Campoformido (Udine), via Zorutti, 54	*Hepatosten*	11766/A
13	Glaxo Operations U.K. Ltd., Greenford Road, Inghilterra, rappresentata in Italia dalla ditta Glaxo S.p.a., codice fiscale 00212840235, sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2	*Vaccino B C G liofilizzato*	19102
14	Pierrel S.p.a., codice fiscale 00294170634, sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88	*Kataglicina*	18270

(7019)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 26 novembre 1985 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	734
Gasolio agricoltura .	»	529
Petrolio agricoltura .	»	518
Gasolio pesca e piccola marina	»	486
Petrolio pesca e piccola marina	»	476

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
		—	—	—	—	—
Gasolio	L./lt	684	687	690	693	696
Petrolio (*)	»	724	727	730	733	736
Olio comb.le fluido	L./kg	479	482	485	488	491

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia .	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m. .	»	8
Isole minori .	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(7199)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni alla convenzione che disciplina la concessione tra ANAS e FF.SS. e la società Stretto di Messina p.a. per la progettazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il Continente. (Deliberazione 31 ottobre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, concernente il collegamento stabile viario e ferroviaro tra la Sicilia e il continente;

Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge che prevede che all'affidamento dello studio, della progettazione, della costruzione e dell'esercizio del solo collegamento viario si provveda mediante concessione ad una società per azioni;

Visto il proprio precedente parere emesso nella seduta del 20 luglio 1983;

Vista la nota del 22 luglio 1985, n. 2217, dell'Azienda autonoma delle strade (ANAS) con la quale vengono trasmesse alcune modifiche allo schema di convenzione che disciplina la concessione tra ANAS e FF.SS. e la «società Stretto di Messina p.a.» concessionaria, limitatamente all'affidamento dello studio e della progettazione di massima di un collegamento stabile tra la Sicilia e il continente;

Delibera:

Sono approvate le modifiche proposte allo schema di convenzione già approvato nella seduta del 20 luglio 1983 e relativo alla concessione di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(6984)

Erogazione all'ENEL di 450 miliardi di lire dal fondo per gli investimenti e l'occupazione. (Deliberazione 31 ottobre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti ed occupazione;

Vista la legge 9 marzo 1985, n. 110, ed in particolare l'art. 1, lettera *d*);

Visto il programma energetico nazionale approvato dal CIPE nella seduta del 4 dicembre 1981;

Vista la nota inviata in data 24 aprile 1985 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai presidenti delle commissioni industria della Camera e del Senato;

Vista la proposta trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 aprile 1985;

Viste la relazione tecnica del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e le indicazioni di cui alle tabelle 3 e 4;

Considerato il contributo positivo dei progetti proposti alla realizzazione del piano energetico nazionale;

Udita la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, motivata sulla base del complesso delle istruttorie esperite;

Delibera

di approvare la proposta di erogazione di 450 miliardi di lire al fondo di dotazione dell'ENEL per la realizzazione dei progetti di cui agli allegati 1 e 2 alla presente delibera.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

ALLEGATO 1

FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE

INVESTIMENTI ENEL IN IMPIANTI TERMOELETTRICI DI BASE

(Valutazioni effettuate a prezzi costanti 1-1-1984)

Confronto tra i progetti proposti e l'alternativa di uso più intensivo degli impianti esistenti (1)

Impianto	Indicatori con dati di costo noti al 1° gennaio 1984 (2)						
	Potenza efficiente netta	Risparmio risorse economiche	Risparmio esborsi valutari	Riduzione consumo petrolio	Valore attuale netto (1-1-1984) VAN	Saggio rendimento interno SRI	Rapporto beneficio/ investimento IRA
	MW	mld/anno	mld/anno	Mtep/anno	mld	%	—
Convertiti a carbone:							
Brindisi	1.206	148	186	1,4	1.919	38	9,1
Sulcis 1° e 2°	456	64	74	0,5	890	70	25,0
Piombino	1.206	179	219	1,4	2.015	46	10,9
S. Filippo del Mela	1.208	139	177	1,3	1.426	42	8,0
Nuovi a carbone:							
Sulcis 3°	228	13	41	0,3	151	9	1,6
Brindisi Sud	2.508	162	455	3,4	1.646	10	1,8
Tavazzano Ovest	600	31	109	0,8	318	9	1,6
Gioia Tauro	2.508	168	455	3,4	1.589	10	1,9
Fiume Santo 3° e 4°	600	20	109	0,8	217	7	1,4
Nucleari:							
Montalto di Castro	2.000	153	274	2,6	1.747	9	1,5
Piemonte	2.000	182	274	2,6	1.695	11	1,7
Totale	14.520	1.259	2.373	18,5	13.613	—	2,1

(1) Nel caso del progetto « nucleare » il confronto si riferisce all'alternativa della costruzione di un equivalente impianto a carbone.
(2) In questo caso il VAN misura il vantaggio attualizzato rispetto alla soluzione alternativa e l'SRI è il tasso di attualizzazione che lo annulla.

ALLEGATO 2

FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE

INVESTIMENTI ENEL IN IMPIANTI TERMOELETTRICI DI BASE

(Valutazioni effettuate a prezzi costanti 1-1-1984)

Confronto tra i progetti proposti ed equivalenti impianti ad olio combustibile (1)

Impianto	Indicatori con dati di costo noti al 1° gennaio 1984						
	Potenza efficiente netta	Risparmio risorse economiche	Risparmio esborsi valutari	Riduzione consumo petrolio	Valore attuale netto (1-1-1984) VAN	Saggio rendimento interno SRI	Rapporto beneficio/ investimento IRA
	MW	mld/anno	mld/anno	Mtep/anno	mld	%	—
Convertiti a carbone:							
Brindisi	1.206	148	186	1,4	1.919	38	9,1
Sulcis 1° e 2°	456	64	74	0,5	890	70	25,0
Piombino	1.206	179	219	1,4	2.015	46	10,9
S. Filippo del Mela	1.208	139	177	1,3	1.426	42	8,0
Nuovi a carbone:							
Sulcis 3°	228	30	41	0,3	355	22	2,5
Brindisi Sud	2.508	349	455	3,4	3.546	26	2,7
Tavazzano Ovest	600	76	109	0,8	779	22	2,5
Gioia Tauro	2.508	356	455	3,4	3.358	25	2,8
Fiume Santo 3° e 4°	600	65	109	0,8	697	16	2,1
Nucleari:							
Montalto di Castro	2.000	445	636	2,6	5.078	13	2,5
Piemonte	2.000	474	636	2,6	4.409	16	2,7
Totale	14.520	2.325	3.097	18,5	24.472	—	3,1

(1) In questo caso il VAN misura il vantaggio attualizzato rispetto alla soluzione alternativa e l'SRI è il tasso di attualizzazione che lo annulla.

(6951)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Pavia e Trieste

Il rettore dell'Università di Pavia ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente dottorato di ricerca, istituito con decreto ministeriale 3 luglio 1985:

Denominazione e *curricula* dei dottorati	Facoltà	Sedi universitarie consorziate	Numero dei posti	Durata anni
Facoltà: economia e commercio				
Economia politica	Economia e commercio	Genova, Bergamo I.U., Torino, Trento	3	3
Curricula:				
1) Strumenti matematici e statistico-econometrici di analisi e di politica economica;				
2) Storia e analisi critica delle teorie economiche;				
3) Struttura, funzionamento e controllo, dei sistemi economici, con particolare riferimento all'analisi della struttura produttiva.				

Il rettore dell'Università degli studi di Trieste ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente dottorato di ricerca, istituito con decreto ministeriale 3 luglio 1985:

Denominazione e *curricula* dei dottorati	Facoltà	Sedi universitarie consorziate	Numero dei posti	Durata anni
Facoltà: economia e commercio				
Matematica applicata ai problemi economici . . .	Economia e commercio	Venezia	3	3
Curricula:				
1) Metodi per la ricerca operativa;				
2) Applicazioni in campo finanziario-attuariale.				

Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento alla unità per eccesso.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università di Pavia, corso Strada Nuova, 27100 Pavia e al rettore dell'Università di Trieste, piazzale Europa, 1, 34126 Trieste.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa del dottorato, dare avviso del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle predette Università.

(7028)

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Milano e Napoli

Il rettore dell'Università degli studi di Milano ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente dottorato di ricerca, istituito con decreto ministeriale 3 luglio 1985:

Denominazione e *curricula* dei dottorati	Facoltà	Sedi universitarie consorziate	Numero dei posti	Durata anni
Facoltà: farmacia				
Tossicologia dell'ambiente e dell'alimentazione	Farmacia	Genova, Pavia, Pisa, Roma «La Sapienza»	2	4

Il rettore dell'Università degli studi di Napoli ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente dottorato di ricerca, istituito con decreto ministeriale 3 luglio 1985:

Denominazione e *curricula* dei dottorati	Facoltà	Sedi universitarie consorziate	Numero dei posti	Durata anni
Facoltà: Giurisprudenza				
Economia politica	Giurisprudenza	Bari, Catania, Palermo, Salerno	3	3
Curricula n. 2:				
1) Teoria e politica dello sviluppo economico;				
2) Economia e politica regionale.				

Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento alla unità per eccesso.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università di Milano, via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano e al rettore dell'Università di Napoli, corso Umberto I, 80138 Napoli.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa del dottorato, dare avviso del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle predette Università.

(7029)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Venezia

Il rettore dell'Università degli studi di Venezia ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente dottorato di ricerca, istituito con decreto ministeriale 3 luglio 1985:

Denominazione e *curricula* dei dottorati	Facoltà	Sedi universitarie consorziate	Numero dei posti	Durata anni
Facoltà: lettere e filosofia				
Storia (storia della società europea)	Lettere e filosofia	Bologna, Padova, Trento, Trieste	3	4
Curricula:				
1) Caratteri e funzioni dei gruppi dominanti modelli e forme di potere;				
2) Trasformazione permanente nell'agricoltura e cultura materiale nelle campagne;				
3) Organizzazione della cultura, mentalità collettive e controllo sociale.				

Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento alla unità per eccesso.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università di Venezia.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa del dottorato, dare avviso del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(7030)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 ottobre 1984, si svolgeranno presso l'istituto di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia, viale Benedetto XV n. 2, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 dicembre 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 19 dicembre 1985, ore 10.

(7134)

Rinvio delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 18 già fissate per i giorni 14 e 15 novembre 1985, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 19 dicembre 1985, ore 8;
seconda prova scritta: 20 dicembre 1985, ore 8.

Le suddette prove si svolgeranno presso la stessa sede ed indirizzo a suo tempo comunicati.

(7135)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante l'indizione del concorso a posti di infermieri generici presso l'Università di Messina. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 273 del 20 novembre 1985).

Il comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 8407, della *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che i posti di ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale), messi a concorso presso l'istituto di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Messina, sono *quattro* anziché *uno*.

(7184)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo del personale della ex carriera di concetto, sesta qualifica funzionale.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 22 maggio 1960, n. 520;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 gennaio 1974, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione nelle carriere di concetto ed esecutive dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali, e in particolare l'art. 8 nonché la tabella *C* unita alla citata legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, sesta qualifica funzionale, per la sede di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

B) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, l'età di anni 18 e non superato quella di 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dai limiti di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda e anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato dell'Avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dalla lettera *b*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio:

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o recapito e il numero telefonico al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione della comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra, o nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'invito dell'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno nominati in prova ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusa il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

I nuovi assunti dovranno far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato entro il primo mese di servizio i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il trentacinquesimo anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del predetto art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) diploma originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

f) certificato medico rilasciato dalla competente unità sanitaria locale o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonché l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare; ovvero, certificato di esito di leva o iscrizione nelle liste di leva;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili), rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipenda; tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della loro presentazione.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) ed *h*).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri ministeri.

Nel caso che la documentazione prodotta risulti incompleta o affetta da vizi sanabili, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 7.

L'esame è costituito da due prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) contabilità di Stato e nozioni di ragioneria generale.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

a) nozioni di diritto processuale civile e penale;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Avvocatura dello Stato.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* 10 *febbraio* 1986, *saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente bando, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nell'ora e nel giorno e presso la sede indicata per sostenere le prove scritte.

Il diario del colloquio sarà fissato dalla commissione giudicatrice e verrà comunicato ai singoli candidati, ammessi a sostenerlo, almeno venti giorni prima.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi sul complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportata nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, con funzioni di presidente, da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, da un procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o corrispondente.

Funziona da segretario della commissione un procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio da nominarsi insieme alla commissione nel modo di cui sopra.

I componenti della commissione ed il segretario saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 3 ottobre 1985

L'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1985
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 297

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12 - ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . . residente (oppure domiciliato a . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammess . . al concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato per la sede di Roma, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 3 ottobre 1985.

Dichiara sotto la sua responsabilità:

a) è nat . . a . . . . . il giorno . . mese . . . anno . . . e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . . (1);

b) è cittadin . . italian . .;

c) è iscritt . . nelle liste elettorali di . . . . . . oppure . . . . . (2);

d) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . . . . . (4);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (5);

Data, .

Firma . . . . (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . c.a.p. . . tel. . . . . .

Visto si autentica la firma del sig. . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 35.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione presso la quale il candidato presta servizio nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(7038)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/6, a:

1) *Ruolo sanitario - profilo professionale: medici*:

A) area funzionale di medicina:

un posto di assistente medico - disciplina laboratorio analisi;

B) area funzionale di chirurgia:

un posto di assistente medico - disciplina anestesia e rianimazione;

C) area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

un posto di assistente medico - disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente medico - disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base.

2) *Ruolo sanitario - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria*:

un posto di operatore professionale collaboratore ostetrica;

quattro posti di operatore professionale collaboratore - infermieri professionali.

3) *Ruolo amministrativo - profilo professionale: commessi*:

un posto di commesso (portiere).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nardò (Lecce).

(7075)

REGIONE VENETO

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

E' indetto concorso, per titoli ed esami, riservato agli assistenti medici di ruolo in servizio presso l'unità sanitaria locale n. 27, a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero (a tempo pieno) (derivanti dall'adeguamento della pianta organica provvisoria in applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1979, n. 761) di seguito specificati:

area funzionale di medicina - disciplina di cardiologia: un posto presso lo stabilimento ospedaliero di Bovolone;

area funzionale di chirurgia - disciplina di chirurgia generale: un posto presso lo stabilimento ospedaliero di Zevio;

area funzionale di medicina - disciplina di medicina generale: un posto presso lo stabilimento ospedaliero di Bovolone;

area funzionale di chirurgia - disciplina di ortopedia e traumatologia: un posto presso lo stabilimento ospedaliero di Zevio;

area funzionale di chirurgia - disciplina di ostetricia e ginecologia: un posto presso lo stabilimento ospedaliero di Zevio;

area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria: un posto presso lo stabilimento ospedaliero di Bovolone.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L., ufficio personale, in Bovolone (Verona).

(7074)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di farmacista dirigente;

cinque posti di ostetrica (personale infermieristico - operatore professionale di 1ª categoria - coordinatore);

quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L., ufficio personale, in Bovolone (Verona).

(7055)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di primario di otorinolaringoiatria (a tempo pieno);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile di pediatria (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi (a tempo pieno);

due posti di assistenti medici di otorinolaringoiatria (a tempo pieno);

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione, (a tempo pieno);

un posto di operatore professionale dirigente - direttore didattico;

un posto di assistente sociale coordinatore;

un posto di operatore professionale di 1ª categoria coordinatore - assistente sanitaria;

un posto di operatore professionale di 1ª categoria coordinatore - capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Badia Polesine (Rovigo).

(7052)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

sei posti di operatore professionale di prima categoria, collaboratore: infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria, collaboratore: terapista della riabilitazione;

tre posti di ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - ufficio personale dell'U.S.L. in Atri (Teramo).

(7054)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di educatore professionale presso l'unità sanitaria locale n. 25

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di educatore professionale presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(7053)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

due posti di psicologo collaboratore;
un posto di assistente sociale collaboratore;
tre posti di tecnico di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Montichiari (Brescia).

(7077)

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 230 del 30 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, i concorsi pubblici per la copertura di:

un posto di assistente medico, area funzionale medicina, disciplina di medicina generale da destinare al servizio di medicina di base;

due posti di assistente medico, area funzionale medicina, disciplina di medicina generale da destinare al centro psicosociale,

devono rispettivamente ritenersi riferiti alle seguenti posizioni:

un posto di assistente medico, area funzionale medicina, disciplina di pediatria, da destinare al servizio di medicina di base;

due posti di assistente medico, area funzionale medicina, disciplina di psichiatria, da destinare al centro psico-sociale.

(7137)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a tre posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 69

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 69, a:

un posto di assistente medico di medicina generale (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di chirurgia generale (area funzionale di chirurgia);

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia (area funzionale di chirurgia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

(7076)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorso ad un posto di capo ripartizione tecnica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione tecnica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(7056)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 277 del 25 novembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

***Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona*: Concorso pubblico, per esami, per l'iscrizione di mediatori marittimi nel ruolo interprovinciale, sezione ordinaria e sezione speciale.**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario *«Conto riassuntivo del Tesoro»*

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852790) L. 500